

**CONTRATTO PER ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-STRATEGICO-
ORGANIZZATIVA**

tra

Centro Padane con sede in Cremona via Colletta n.1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabrizio Scuri, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta, di seguito anche “appaltante”

e

Inema con sede in Bologna via della Zecca n. 1 (P. IVA 09176950153 e CF 09176950153) in persona del Legale Rappresentante Sig. Roberto Casadio, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta, di seguito anche “appaltatore”

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Salvadori

Recapito mail: segreteria@centropadanesrl.it

Recapito PEC: centropadanesrl@legalmail.it

Indirizzo postale: via Colletta 1 Cremona (CR), 26100

CIG: 82905065FA

PREMESSO CHE

- con delibera del C.d.A. n. 17 del 17/01/2021 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata sotto soglia per il servizio in oggetto (art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del citato D. Lgs.;
- l'importo complessivo massimo a base di gara è pari ad € 200.000,00= (euroduecentomila/00) oltre I.V.A.;
- l'importo per gli oneri inerenti la sicurezza è pari ad € 0,00= (eurozero/00);
- Con provvedimento n. 0000318 in data 09/06/2020 veniva nominata la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura negoziata di cui alla Determina punto precedente;
- in data 29/06/2020 e 06/07/2020 si svolgevano le sedute di gara pubbliche come consta dai relativi verbali rispettivamente qui integralmente richiamati;
- con delibera del C.d.A. n°23 del 28/07/2020, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi al suddetto Appaltatore, il quale ha presentato la seguente offerta:
€ 174.000,00 = (eurocentosettantaquattromila/00)
- l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato ai sensi di legge in materia;
- l'Appaltatore ha presentato dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, agli atti;
- l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, precisando che i suddetti obblighi sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 comma 9 del regolamento medesimo, ai

collaboratori dell'appaltatore che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto;

- sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatore – con esito favorevole – gli accertamenti previsti dagli artt. 80 e 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, inerenti alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti lavori, forniture, servizi e subappalti, oltre a quelli inerenti i requisiti generali e speciali previsti in sede di gara; per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia, prevista dal D. Lgs. 159/2011, in capo all'appaltatore, il presente accordo quadro è stipulato sotto la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3, in attesa dell'esito delle verifiche della Prefettura competente. Centro Padane s.r.l. risolverà il presente accordo quadro in caso di accertamento della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011

Tutto ciò premesso

tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Centro Padane s.r.l., come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto in epigrafe e come anche meglio specificato nel relativo Capitolato.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorre, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti documenti contrattuali che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati al presente contratto:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 3) Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario;
- 4) Offerta Economica dell'Aggiudicatario;

L'appalto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Il Capitolato Tecnico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, e depositato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Specificamente viene richiamato come non esista un minimo di servizi garantito che l'appaltante dovrà affidare all'appaltatore atteso che le attività sono solo parzialmente determinate ed indicate in maniera solo probabilistica, così che nel caso in cui talune attività anche indicate in Capitolato non si rendessero necessarie - oppure Centro Padane s.r.l. produca internamente e con proprio personale detti servizi - nulla sarà dovuto all'appaltatore.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'accordo quadro è pari ad € 200.000,00 (euroduecentomila/00) oltre I.V.A.

L'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari ad € 0,00 (eurozero/00).

Sono applicate le specifiche condizioni economiche offerte in sede di gara dall'Appaltatore:

€ 174.000,00 = (eurocentosettantaquattromila/00)

Il raggiungimento dell'importo totale del corrispettivo non è vincolante per la Stazione Appaltante in quanto trattasi di contratto quadro, in forma aperta.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Come disposto dall'art. 4 del Capitolato, l'Accordo Quadro ha una durata dal momento della sottoscrizione dello stesso e fino alla scadenza fissata al 31.12.2021, con esclusione di rinnovo tacito. Esso si concluderà comunque nel caso in cui Centro Padane s.r.l. abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto dall'art. 2 del presente accordo quadro.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo con l'Appaltatore si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

I contratti di appalto specifici derivanti dall'Accordo Quadro potranno avere dimensione e importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITA'

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo-quadro (e dei successivi eventuali contratti applicativi), l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 una cauzione definitiva per una somma garantita di euro 17.400,00 (eurodieciassettemilaquattrocento/00), mediante polizza fideiussoria n.053-250053043 rilasciata in data 29/10/2020 da Credem S.p.A., conforme a quanto previsto dall'art. 93 comma 3 D. Lgs. 50/2016 ed avente validità corrispondente all'intera durata del contratto.

L'appaltatore, come indicato agli artt. 9 e 17 del Capitolato, è sempre responsabile delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti e/o incaricati e dei danni occorsi al personale e/o a terzi durante l'esecuzione del contratto per causa imputabile al personale adibito allo svolgimento del servizio.

All'uopo l'appaltatore stessa manterrà indenne Centro Padane s.r.l. da ogni azione, anche legale, derivante da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Centro Padane s.r.l. da eventuali terzi danneggiati.

ART. 5 – PENALITA'

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali e/o di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei lavori non imputabile a causa di forza maggiore, verranno applicate, a carico dell'Appaltatore, le penali pecuniarie stabilite dall'art. 14 del Capitolato.

ART. 6 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Come disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a Centro Padane s.r.l.

Tale cessione è efficace e opponibile all'Appaltante qualora questi non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al precedente capoverso.

In ogni caso, l'Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute.

E' invece, come indicato all'art. 5 del Capitolato, esclusa la cessione del contratto e/o il subappalto delle opere.

ART. 7 – PAGAMENTI

Trattandosi l'Accordo Quadro di atto meramente normativo, in sede di stipula dei contratti esecutivi troveranno disciplina le condizioni della fornitura del servizio e le relative quantificazioni e modalità di pagamento.

Centro Padane s.r.l. formalizzerà tramite specifiche richieste di servizio (dette "applicazioni di contratto"), che verranno emesse in attuazione del presente accordo quadro. Successivamente all'esecuzione del servizio l'appaltatore emetterà fattura che verrà onorata dall'appaltante nelle forme e modi di cui all'art. 15 del Capitolato.

ART. 8 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

L'appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente accordo quadro nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, come pure ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c..

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione dell'accordo quadro quelle espressamente previste dall'art. 18 del Capitolato, qui da intendersi interamente richiamate e ritrascritte e costituenti parte integrante del presente accordo quadro.

L'Appaltante potrà recedere dall'accordo quadro secondo il disposto dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 ed in ossequio all'art. 1671 c.c..

Come disposto dall'art. 3 comma 9-bis, L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente accordo quadro il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito "L. 136/2010") e delle altre norme vigenti in materia.

Ai fini di cui al precedente comma 6.1, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari e postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche non in via esclusiva - al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 82905065FA;

L'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:

istituto di credito: ORISSIS

intestatario del conto: ORISSIS

IBAN: ORISSIS

soggetti delegati ad operare sul conto: ORISSIS

ART. 11 – CONTROVERSIE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., sarà competente il Foro di Cremona.

Per tutti gli effetti del presente accordo quadro l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 12- RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e nel Capitolato, l'appalto è soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016. L'appaltatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti il servizio in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel capitolato.

ART. 13 – SPESE DELL'ACCORDO QUADRO

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente accordo quadro e le dipendenti, eccetto Iva, sono a carico dell'appaltatore.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI

Atteso che per l'espletamento ed esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto di Centro Padane s.r.l., si richiamano a suo carico tutti gli obblighi già indicati nell'art. 13 del Capitolato, qui da intendersi integralmente ritrascritti e formanti parte integrante del presente Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

per Centro Padane s.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Fabrizio Scuri

per Inema s.r.l.

Il Rappresentante Legale

Sig. Roberto Casadio